Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 *giugno* 1952, n. 919.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 920.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Banca « Vincenzo Tamborino », con sede in Maglie, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 921.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bellotti Costantino fu Francesco, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 922.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Aglio Elvira fu Luigi, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 923.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fazio Enrico fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 924.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galanti Maria-Carmela, maritata Siciliana, e Margherita vedova Niutta, sorelle fu Giovanni-Vincenzo, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 925.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Maria fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 926.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Maria fu Nicola, e Savino Emma di Vito, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 927.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Maria fu Nicola, e Savino Emma di Vito, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 928.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guerrieri Francesco fu Giuseppe, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 929.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guerrieri Francesco fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 930.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iula Alcibiade fu Francesco, in comune di Salandra (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 931.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacertosa Silvestro fu Nicola, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 932.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Margherita fu Giovanni Battista maritata Mastrosimone, in comune di Aliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 933.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Orsini Isabella-Paola fu Domenico-Napoleone, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 934.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Orsini Isabella-Paola fu Domenico-Napoleone, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 935.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Passaro Felice fu Michele, in comune di Tricarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 936.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Petrilli Paolo fu Achille, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 937.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pomarici Giuseppe fu Nicola, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 938.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Massimo fu Michele, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 939.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sarra Michele fu Raffaele, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 940.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino-Frisari Maria di Vincenzo, maritata Cezzi, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 941.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 942.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 943.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 944.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 945.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborino Vincenzo fu Antonio, in comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 946.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Italo di Giuseppe, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 947.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tufaroli Francesco fu Mosè, in comune di Forenza (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 948.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venezia Gemma fu Domenico, maritata Nicotera, in comune di Montescaglioso (Matera).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915.

Sistemazione della previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Disposizioni per il personale inscritto alla gestione marittima

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, è modificato come segue:

« Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 3.

I contributi previsti dall'art. 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura:

1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie.

2) Navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 27,50 per cento e per la bassa forza 30 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 8,50 per cento e per la bassa forza 6 per cento delle competenze medie.

Per le persone indicate nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319.

Art. 5.

L'art. 21 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall'art. 8 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è abrogato.

Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne;

se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 55 anni;

b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Art. 6.

L'art. 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.

In nessun caso la pensione dell'inscritto può superare la competenza media, né, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 5, ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di età, se uomini, e 60°, se donne.

Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'età pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro.

Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festività natalizia.

Art. 7.

Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.

Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella *B* allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1936, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità.

La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

La pensione di invalidità decorre o dal giorno in cui l'invalidità stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato, o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, sempreché da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'inscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.

Art. 8.

L'inscritto che, al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidità, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente art. 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età.

Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne, il termine di sei mesi decorre da tale data.

Art. 9.

L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di età, se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilità al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni o integrazioni, e ciò anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%.

La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21.

Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli è liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilità delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Tale pensione supplementare è per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto è disposto dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 10.

I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1° luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorchè l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

Non potrà tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'art. 9 della presente legge.

Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, è a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

TITOLO II.

Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale

Art. 11.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è elevato a lire 1.440.000 annue.

Detto limite potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è così modificato:

« L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione. Detti limiti di età sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione ».

L'art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è abrogato.

Art. 13.

I contributi fissati dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente art. 11;

b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino a limite indicato alla lettera precedente.

Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:

stipendio o paga;
indennità di contingenza;
indennità di grado;
assegno *ad personam*;
tredicesima mensilità o rateogratifica natalizia.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli inscritti aventi pari grado e anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le pensioni della Gestione speciale liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte.

Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sarà provveduto alla loro riliquidazione sulla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di servizio.

Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'art. 6 del regio decreto stesso, dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.

La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura in atto anteriormente al 1° aprile 1943.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità.

I trattamenti minimi di cui sopra sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro.

Il supplemento di pensione, di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è ragguagliato a dodici volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

La disposizione del sesto comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento.

A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

Art. 15.

Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore inscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.

Per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.

Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformità dei precedenti commi.

Art. 16.

Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera *a*) del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, si considerano le retribuzioni che sarebbero state godute, con pari grado e anzianità di servizio, durante l'anno in cui viene versato il contributo stesso.

Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne, e possano far valere 20 anni di assicurazione.

La contribuzione effettuata ai sensi del primo comma del precedente articolo esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera retribuita alle dipendenze di altri. In quest'ultimo caso sarà a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 17.

Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e della presente legge.

Art. 18.

Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data del 1° gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto citato, ha facoltà di chiedere l'inscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le società di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 19.

Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante la estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuato l'assicurazione ai sensi del primo comma dell'art. 2 di detto decreto ed il personale, già dipendente dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino » che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La domanda di opzione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III.

Disposizioni generali e finali

Art. 20.

Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennità caropane e il Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.

Art. 21.

A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:

A) Fondo di capitalizzazione.

B) Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della gestione marittimi.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'art. 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione.

Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione è trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.

Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.

Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 22.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di disoccupazione susseguenti ad un periodo di navigazione per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per i tubercolotici inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge. Per detti periodi si computa come versato a favore dei singoli inscritti il contributo calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati alla Gestione speciale nell'ultimo anno.

Per i periodi di malattia e di invalidità temporanea per infortunio e per i periodi di servizio militare sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Sono parimenti computati utili ai fini del diritto a pensione e della misura della pensione stessa i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo di ripartizione della Cassa predetta una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio versato alla Cassa per la generalità degli inscritti.

Art. 23.

In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere è destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa, la quale lo accrediterà al Fondo di ripartizione.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Art. 25.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 26.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Rubinacci — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) *Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle società di preminente interesse nazionale e delle società sovvenzionate minori.*

Stato Maggiore: (1)		
Comandante, capo macchinista direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medico alle dipendenze	L.	70.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	»	49.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario, marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radio telegrafista (gruppo *A*) (2)	»	42.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario, marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 15 anni di navigazione radio telegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (gruppo *B*) (2)	»	35.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	»	32.000
Equipaggio:		
Nostromo, capo fuochista, 1° cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano d'armi, 1° cambusiere, 1° infermiere, 1° cameriere (sulle navi con più di un cameriere), 1° panettiere, 1° dispensiere, dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di prima classe, motorista di 2ª classe (3)	»	32.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo, piccolo	»	17.000

B) *Piroscafi, motonavi e motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate.*

Comandante, macchinista	L.	35.000
Ufficiale	»	34.000
Nostromo, motorista	»	32.000
Marinaio, fuochista	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

C) *Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate.*

Capitano o padrone al comando	L.	56.000
Ufficiale	»	34.000
Nostromo, motorista	»	32.000
Marinaio	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

D) *Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate.*

Capitano o padrone al comando	L.	26.000
Marinaio autorizzato al comando	»	26.000
Nostromo, motorista	»	21.000
Marinaio	»	17.000
Giovanotto	»	13.000
Mozzo	»	9.000

E) *Rimorchiatori e galleggianti* (1)

(Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi di propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade).

Conducente in coperta o in macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L.	34.000
Nostromo, operaio, elettricista	»	32.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

F) *Pescherecci.*

(Inscritti nelle matricole delle navi comunque muniti di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore).

Padrone o marinaio autorizzato	L.	13.000
Motorista	»	11.000
Marinaio	»	9.000
Giovanotto	»	6.000
Mozzo	»	4.000

G) *Pescherecci.*

(Comunque muniti di macchina o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L.	21.000
Capo pesca	»	17.000
Marinaio	»	13.000
Giovanotto	»	9.000
Mozzo	»	6.000

H) *Pescherecci in pesca oltre gli Stretti.*

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando (autorizzato a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1127)	L.	70.000
1° ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	»	49.000
2° ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	»	42.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	»	32.000
Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate	»	30.000
Giovanotto	»	24.000
Mozzo	»	17.000

I) *Personale borghese imbarcato su navi militari.*

1ª categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo	L.	32.000
2ª categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa	»	30.000

L) *Ufficiali di complemento della marina militare appartenenti al ruolo speciale istituito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098.*

Capitano di corvetta o maggiore per la direzione di macchina	L.	63.000
Tenente di vascello e capitano per la direzione macchine	»	49.000
Sottotenente di vascello e tenente per la direzione di macchine	»	42.000
Guardiamarina e sottotenente per la direzione macchine	»	35.000

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(2) Le Autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione: marconista di gruppo *A* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radio telegrafista; marconista di gruppo *B* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 15 anni di navigazione radio telegrafista e per i marconisti muniti di breveto internazionale di 2ª classe.

(3) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(1) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *E*, si applica la tab. *A*.

M) *Piloti.*

Porti	Competenze medie mensili lire
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia	L. 70.000
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo	» 56.000
Ancona, La Spezia, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani	» 50.000
Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio	» 42.000
Barletta, Brindisi, Carloforte, Licata, Marsala	» 30.000
Fiumicino, Milazzo, Monopoli, Roma, Torre Annunziata	» 20.000

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 916.
Autorizzazione all'Istituto « San Carlo » in Monteombraro di Zocca (Modena) ad accettare una eredità ed un legato e approvazione dello statuto organico dell'Ente.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente morale Istituto « San Carlo » in Monteombraro di Zocca (Modena) viene autorizzato ad accettare l'eredità del sac. don Luigi Auregli Odorici e il legato della signora Giuseppina Ronchi e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 917.
Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un'area antistante il Collegio Cairoli di Pavia.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare, per la somma di L. 8.150.000, un'area antistante il Collegio Cairoli di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 62. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1952.
Istituzione in Trento di un Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di istituire a Trento il Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Dal 1° settembre 1952 è istituito a Trento il Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 41. — LA MICELA

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1952.
Composizione della Commissione consultiva per l'attuazione dei ruoli speciali transitori presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1951, n. 376, che prevede la nomina presso ogni Amministrazione centrale di una Commissione consultiva con il compito di pronunciarsi circa le domande presentate dai dipendenti non di ruolo per l'ammissione nei ruoli transitori e per le quali il sig. Ministro avrà ritenuto di non adottare una decisione per insufficienza di elementi emersi dall'istruttoria;
Ritenuto che la predetta Commissione ai sensi del citato art. 4 dovrà essere composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al 4° quale presidente; del direttore generale capo del personale; di un funzionario di grado non inferiore al 5°;
Considerato che le funzioni di segretario dovranno essere disimpegnate, ai sensi del citato art. 4 da un funzionario dell'Amministrazione centrale di gruppo A di grado non inferiore al 9°;
Vista la nota n. 432 del 10 maggio 1952, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il dottor Alfonso Bruno, consigliere di Stato, quale presidente della predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione consultiva per l'attuazione dei ruoli speciali transitori presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulta composta come segue:
Bruno dott. Alfonso, consigliere di Stato, presidente;
Panfili dott. Adolfo, ispettore generale reggente la direzione generale del personale, membro;
Sboto dott. Edoardo, ispettore generale, membro;
Maltese dott. Vincenzo, direttore capo divisione, segretario.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 377

(3634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle Convenzioni italo-francesi firmate a Roma il 29 gennaio 1951, relative alla circolazione di frontiera ed alla circolazione del bestiame alla frontiera.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio corrente, si dà notizia che la data di entrata in vigore delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Francia firmate a Roma il 29 gennaio 1951 è stata fissata al 1° agosto 1952:

Convenzione relativa alla circolazione di frontiera;

Convenzione che regola la circolazione del bestiame alla frontiera italo-francese e lo scambio di informazioni relative all'apparizione di alcune malattie contagiose degli animali.

(3615)

Adesione dell'Italia alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.

A seguito del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1952 relativo al deposito dello Strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, effettuato il 29 aprile 1952, si dà notizia che l'adesione suddetta è avvenuta colle seguenti riserve:

L'immunità di giurisdizione, prevista dall'art. III, sezione 4, della Convenzione sarà accordata alle istituzioni specializzate nei limiti entro i quali la stessa immunità è accordata agli Stati stranieri conformemente al diritto internazionale.

I privilegi e le immunità, esenzioni e facilitazioni previsti dall'art. VI, sezione 24, saranno accordati ai funzionari di cittadinanza italiana con le restrizioni applicabili, conformemente al diritto internazionale, agli inviati diplomatici di cittadinanza italiana.

(3638)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 giugno 1949, 15 agosto 1950 e 4 giugno 1951, nella zona di Vergiate (Varese), dell'estensione di ettari 320 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 giugno 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino alla data della prossima apertura della caccia alla selvaggina stanziale nella provincia di Varese.

(3476)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 766 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 73.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5426 — Data: 27 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Bonanno Francica Nava Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 12 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Mori Manlio di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 18 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Milani Ivan fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Costa Salvatore fu Caterino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 54.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4318 — Data: 4 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Storace Giuseppe di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 4 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Labate Salvatore fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6769 — Data: 4 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Grisconi Elena di Gabriele e Filonardi Luigi fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 15 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giuliani Vincenzo fu Giuseppe e Sanseverino Maria Grazia di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 26 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Formato Agostino fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 7 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Biagioli Angelo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 31,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 16 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Trabucco Paolina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 28 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Marini Natale fu Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 25 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Manetti Giuseppe fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 19 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Tomasello Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	254143 (solo usufrutto)	Gentili Giorgio, Angelino, Anna Maria fu Ernesto, minori sotto la patria potestà della madre Gigliani Olga, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	112 —
Rendita 5 % (1935)	114327	Capitolo Metropolitano di Ravenna	10 —
Id.	165307	Come sopra	95 —
P. R. 3,50 % (1934)	168957	Parrocchia di San Nicola in Polvica, frazione del comune di Chiajano, Napoli	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	182194	Reale Arciconfraternita di San Mattia Apostolo della Invenzione della Santa Croce in Napoli rappresentata dagli amministratori pro tempore	210 —
Id.	182195	Come sopra	84 —
Id.	179538	Congregazione di San Mattia Apostolo sotto l'insegna della Santa Croce in Napoli rappresentata dagli Amministratori pro-tempore	31,50
Id.	264931	Arciconfraternita di San Mattia Apostolo della Invenzione della Santa Croce in Napoli	140 —
Rendita 5 % (1935)	217318 (nuda proprietà)	Ungaro Michele fu Antonio, dom. a Roma, con usufrutto a Marinacci Maria Letizia fu Bernardino ved. Ungaro, dom. a San Severo	4.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	121756	Cappella Loretana dei Crispini di Esperia (Caserta) amministrara dalla locale Congregazione di carità	238 —
Id.	696535	Come sopra	3,50
Id.	121978	Cappella Loretana di Esperia amministrata dalla locale Congregazione di carità	14 —
Id.	121979	Come sopra	10,50
Id.	132107	Come sopra	21 —
Id.	132108	Come sopra	28 —
Id.	137229	Come sopra	14 —
Id.	169326	Come sopra	21 —
Id.	188374	Come sopra	21 —
Id.	193134	Come sopra	35 —
Id.	193139	Come sopra	28 —
Id.	196834	Come sopra	10,50
Id.	202640	Come sopra	35 —
Id.	270188	Come sopra	28 —
Id.	166096	Come sopra	35 —
Id.	580551	Come sopra	28 —
Id.	196831	Cappelle Riunite di San Pietro e Monticelli, frazioni del comune di Esperia (Caserta) amministrata dalla locale Congregazione di carità	24,50
Id.	213264	Come sopra	35 —
Id.	696540	Cappelle Riunite di San Pietro e Monticelli di Esperia (Caserta)	42 —
Cons. 3,50 % (1902)	26822	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis amministrate dalla locale Congregazione di carità	42 —
Rendita 5 % (1935)	130144	Cappella Loretana dei Crispini di Esperia (Caserta) amministrata dalla locale Congregazione di carità	190 —
Id.	150130	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis a Monticelli, frazione del comune di Esperia	5 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	130131	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis a Monticelli, frazione del comune di Esperia	65 —
P. R. 3,50% (1934)	517525 (solo nuda proprietà)	Leone Costantino di Vincenzo, dom. a San Costantino Albanese (Potenza) con usufrutto a Laico Domenica fu Antonio ved di Lo Prete Eugenio	115,50
Id.	514458	Barberi Bianca di Bruno, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	143,50
Rendita 5% (1935)	53525 (solo nuda proprietà)	Patriarca Anna Francesca fu Carlo, con usufrutto a Patriarca Elena fu Carlo	1.250 —
Id.	136751 (come sopra)	Di Salvo Antonino fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi Teodora ved. Di Salvo, con usufrutto a quest'ultima	570 —
Id.	185447 (come sopra)	Come sopra	655 —
Id.	199717 (come sopra)	Come sopra	1.750 —
Id.	53524 (come sopra)	Patriarca Fausta fu Carlo in Mancini, dom. a Roma, con usufrutto a Patriarca Elena fu Carlo	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 22 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Carlettini Francesco di Attilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 108 — Data: 25 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Maccario Valentino — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5% — Capitale lire 12.000.

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 297 — Data: 4 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Prete Luigi fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Rendita L. 780.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2024 — Data: 23 gennaio 1952 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Stocchi Olga — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 181 — Data: 5 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Gariglio Carlo Antonio fu Michele — Titoli del debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 13 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Ambrosini Nicola di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita mista Consolidato 3,50% — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 7 marzo 1951 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calogero Pasquale fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 6800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORI

(3470)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5% (1950)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 1

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% 1950, serie 25ª, n. 26, di L. 20.500 (capitale nominale), serie 27ª, n. 23, di L. 4000 (capitale nominale), intestati a Ialenti Colomba fu Gennaro, col pagamento degli interessi in Benevento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale dei concorsi a sessantanove posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico (gruppo B, grado 11°) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, ed il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con legge 10 agosto 1950, n. 168;

Visto il decreto Ministeriale 00/31038 del 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1951, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 36, col quale vennero indetti concorsi per complessivi sessantanove posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, così ripartiti:

a) specialità agrari . . . . . . posti 15
b) specialità chimici . . . . . » 3
c) specialità geometri . . . » 34
d) specialità meccanici . . » 15
e) specialità minerari . . » 2

Visti i decreti Ministeriali 00/22364 del 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 82 e n. 00/22365 del 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 83 e numero 00/22363 del 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 73 e n. 00/22361 del 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 75 e n. 00/22366 del 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 74, con i quali vennero nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui sopra, rispettivamente per le specialità agrari, chimici, geometri, meccanici e minerari;

Visto il decreto Ministeriale 00/34322 del 13 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 35, col quale venne sostituito un membro della Commissione esaminatrice del concorso per geometri di cui al decreto Ministeriale n. 00/22363 del 18 gennaio 1952 sopra citato;

Visto il verbale n. 65 del 3 giugno 1952 della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe — specialità agrari — dal quale risulta che sono riusciti vincitori del concorso stesso, nell'ordine che segue e con la votazione a fianco di ciascuno indicata, i signori:

1. Debetto Guerrino di Francesco (ex comb.) punti 17.000
2. Tarantino Amerigo di Ciro » 16,750
3. Prignoli Carlo Alberto di Aurelio (nato 5 luglio 1932 » 15.750
4. Toma Giustino di Giuseppe (invalido guerra) » 15.666
5. Giordan Sergio di Bruno » 15,566
6. Pontarollo Bruno fu Pietro (invalido guerra) » 15.416
7. Becherelli Alberto fu Guido » 15,100
8. Gioni Armando di Domenico » 15,050
9. Delle Site Mario fu Alfredo (ex comb.) » 14,916
10. Notarianni Luigi di Vincenzo » 14,766
11. Bucci Mario di Vincenzo (nato 11 novembre 1926) » 14.750
12. Fantechi Franco di Otello (nato 17 luglio 1932) » 14,666
13. Bolognese Adimiro fu Domenico (ex combattente » 14,500
14. Cantelmi Giulio fu Panfilo (ex comb.) » 13,750
15. Perrella Antonio fu Andrea (ex comb.) » 13,583

ed inoltre sono riusciti idonei, nell'ordine sottoindicato i signori:

1. De Simone Tonino di Roberto punti 14,583
2. Andreatta Alfredo fu Clemente » 14,433
3. Vio Franco di Umberto » 14,416
4. Cavaliere Corrado di Tommaso » 14,300
5. Gabucci Giorgio di Silvano » 14,066
6. Bassani Luigi di Guido » 13,850
7. Borghetti Alfredo di Tomaso » 13,800
8. Serafino Vincenzo di Annunziato » 13,333
9. Bolognese Sabato fu Giuseppe » 13,250
10. Cecconi Franco di Umberto » 13,200

Visto il verbale n. 15 del 6 maggio 1952 della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe — specialità chimici — dal quale risulta che sono riusciti vincitori del concorso stesso, nell'ordine che segue e con la votazione a fianco di ciascuno indicata, i signori:

1. Iannuccelli Oscar di Marco (nato 23 luglio 1923) punti 15,000
2. Di Piero Antonio di Rocco (nato 30 marzo 1922) » 14,833
3. Marzocchella Benedetto di Antonio » 14,583

ed inoltre è riuscito idoneo il signor:

1. Medici Angelo di Sebastiano punti 13.000

Visto il verbale n. 62 del 25 giugno 1952 della Commissione esaminatrice del concorso a trentaquattro posti di perito aggiunto di 2ª classe — specialità geometri — dal quale risulta che sono riusciti vincitori del concorso stesso, nell'ordine che segue e con la votazione a fianco di ciascuno indicata, i signori:

1. Gambini Elio fu Amedeo punti 17,000
2. Pagliara Carlo Davide di Ottavio » 15,500
3. Scardaone Angelo di Giovanni (nato 5 febbraio 1927) » 15,166
4. Colombini Giorgio di Carlo (nato 16 dicembre 1931) » 15,166
5. Di Tosto Franco Fausto fu Felice (orfano guerra) » 15,083
6. Perini Edolo di Luigi » 15,083
7. Grassi Ennio di Alma (nato 26 luglio 1930) » 15,000
8. Nicolao Ernesto di Giovanni (nato 2 settembre 1932) » 15,000
9. Chierchini Danilo di Mansueto » 14,916
10. Pucci Giovanni fu Francesco (nato 18 ottobre 1932) » 14,750
11. Breschi Valerio di Ugo (figlio invalido guerra) » 14,500
12. Proietti Giulio fu Vincenzo (operaio statale) » 14,500
13. Sguazzini Francesco Alberto Maria di Giuseppe (nato 13 aprile 1928) » 14,500
14. Bortot Vittorio di Antonio (nato 13 dicembre 1931) » 14,500
15. Menegazzi Fausto di Arturo (ex comb.) » 14,250
16. Milani Luigi di Lauro » 14,000
17. Malfetti Sergio di Federico (uff. compl.) » 13,500
18. Di Iorio Carlo Michele di Donato (figlio invalido guerra) » 13,250
19. Iannaci Franco di Carlo (figlio invalido guerra, coniugato) » 13,000
20. Di Stasio Francesco fu Stefano (nato 11 24 ottobre 1926) » 13,000
21. Franceschini Arrigo di Alberto (nato 26 febbraio 1930) » 13,000

Visto il verbale n. 39 del 17 giugno 1952 della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe — specialità meccanici — dal quale risulta che sono riusciti vincitori del concorso stesso, nell'ordine che segue e con la votazione a fianco di ciascuno indicata, i signori:

1. Di Pierro Salvatore di Michele punti 16,833
2. Cauzzi Giovanni di Giuseppe » 16,666
3. Papini Vasco di Donato (nato 1° febbraio 1931) » 15,750
4. Aichino Francesco fu Edoardo (impiegato avventizio 2ª categoria) » 15,500
5. Pattaro Arnaldo di Giuseppe » 15,333
6. Gori Lorenzo di Assuero (nato 8 gennaio 1923) » 14,833
7. Carmè Germano di Giuseppe (nato 30 giugno 1932) » 14,666
8. Melillo Luigi di Giuseppe » 14,000
9. De Luca Santo di Giuseppe » 13,750

10. De Lorenzo Ugo di Annibale . punti 13,666
11. Lambertini Sergio di Olindo (uff. compl.). » 13,500
12. Bianchi Carlo di Gino . » 13,300
13. Postiglione Generoso di Luigi . » 13,250
14. Corradini Giovanni Battista di Giuseppe » 13,200
15. Corradini Fausto di Antonio » 13,166

Visto il verbale n. 10 del 30 aprile 1952 della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe — specialità minerari — dal quale risulta che è riuscito unico vincitore del concorso stesso, con la votazione a fianco indicata, il signor:

1. Cati Dante di Italo (ex uff., coniug.) punti 14,000

Visto l'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sopra citato, a termini del quale dev'essere formata una graduatoria unica dei vincitori dei concorsi di cui innanzi, in base alla votazione da ciascuno di essi riportata;

Visto il regio decreto-legge 4 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di preferenza a parità di merito nei concorsi per l'ammissione alle pubbliche cariche, e le successive estensioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie dei singoli concorsi, riportate nelle premesse, nonchè la seguente graduatoria unica dei vincitori dei concorsi medesimi, formata ai sensi dell'art. 13 del decreto Ministeriale 00/31038 del 31 agosto 1951 sopracitato:

1. Debetto Guerrino di Francesco, ex combattente (agrario) punti 17,000
2. Gambini Elio fu Amedeo (geometra) » 17,000
3. Di Pierro Salvatore di Michele (meccanico) » 16,833
4. Tarantino Amerigo di Ciro (agrario) » 16,750
5. Cauzzi Giovanni di Giuseppe (meccanico) » 16,666
6. Papini Vasco di Donato, nato 1° febbraio 1931 (meccanico) » 15,750
7. Prignoli Carlo Alberto di Aurelio, nato 5 luglio 1932 (agrario) » 15,750
8. Toma Giustino di Giuseppe (agrario) » 15,666
9. Giordan Sergio di Bruno (agrario) » 15,566
10. Aichino Francesco fu Edoardo, avvent. 2ª categoria (meccanico) » 15,500
11. Pagliara Carlo Davide di Ottavio (geometra) » 15,500
12. Pontarollo Bruno fu Pietro (agrario) » 15,416
13. Pattaro Arnaldo di Giuseppe (meccanico) » 15,333
14. Scardaone Angelo di Giovanni, nato 5 febbraio 1927 (geometra) » 15,166
15. Colombini Giorgio di Carlo, nato 16 dicembre 1931 (geometra) » 15,166
16. Becherelli Alberto fu Guido (agrario) » 15,100
17. Di Tosto Franco Fausto fu Felice, orfano guerra (geometra) » 15,083
18. Perini Edolo di Luigi (geometra) » 15,083
19. Gioni Armando di Domenico (agrario) » 15,050
20. Iannuccelli Oscar di Marco, nato 23 luglio 1923 (chimico) » 15,000
21. Grassi Ennio di Alma, nato 26 luglio 1930 (geometra) » 15,000
22. Nicolao Ernesto di Giovanni, nato 2 settembre 1932 (geometra) » 15,000
23. Delle Site Mario fu Alfredo, ex combattente (agrario) » 14,916
24. Chierchini Danilo di Mansueto (geometra) » 14,916
25. Di Piero Antonio di Rocco, nato 30 marzo 1922 (chimico) » 14,833
26. Gori Lorenzo di Assuero, nato l'8 gennaio 1923 (meccanico) » 14,833
27. Notarianni Luigi di Vincenzo (agrario). » 14,766
28. Bucci Mario di Vincenzo, nato l'11 novembre 1926 (agrario) » 14,750
29. Pucci Giovanni fu Francesco, nato il 18 ottobre 1932 (geometra) » 14,750
30. Carmè Germano di Giuseppe, nato il 30 giugno 1932 (meccanico) » 14,666
31. Fantechi Franco di Otello, nato 17 luglio 1932 (agrario) » 14,666
32. Marzocchella Benedetto di Antonio (chimico) » 14,583
33. Breschi Valerio di Ugo, figlio invalido guerra (geometra) » 14,500
34. Bolognese Adimiro fu Domenico, ex combattente (agrario) punti 14,500
35. Proietti Giulio fu Vincenzo, operaio statale (geometra) » 14,500
36. Sguazzini Francesco Alberto Maria di Giuseppe, nato 13 aprile 1928 (geometra). » 14,500
37. Bortot Vittorio di Antonio, nato 13 dicembre 1931 (geometra) » 14,500
38. Menegazzi Fausto di Arturo, ex combattente (geometra) » 14,250
39. Cati Dante di Italo, ex ufficiale, coniugato (minerario) » 14,000
40. Milani Luigi di Lauro, ex ufficiale (geometra) » 14,000
41. Melillo Luigi di Giuseppe (meccanico) » 14,000
42. Cantelmi Giulio fu Panfilo, ex combattente (agrario) » 13,750
43. De Luca Santo di Giuseppe (meccanico) » 13,750
44. De Lorenzo Ugo di Annibale (meccanico) » 13,666
45. Perrella Antonio fu Andrea (agrario) » 13,583
46. Lambertini Sergio di Olindo, ufficiale di complemento (meccanico) » 13,500
47. Malfetti Sergio di Federico (geometra) » 13,500
48. Bianchi Carlo di Gino (meccanico) » 13,300
49. Di Iorio Carlo Michele di Donato, figlio invalido guerra (geometra) » 13,250
50. Postiglione Generoso di Luigi (meccanico) » 13,250
51. Corradini Giovanni Battista di Giuseppe (meccanico) » 13,200
52. Corradini Fausto di Antonio (meccanico) » 13,166
53. Iannaci Franco di Carlo, figlio invalido guerra, coniugato (geometra) » 13,000
54. Di Stasio Francesco fu Stefano, nato 24 ottobre 1926 (geometra) » 13,000
55. Franceschini Arrigo di Alberto, nato 26 febbraio 1930 (geometra) » 13,000

Art. 2.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti partecipanti al concorso a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe, specialità agrari:

1. De Simone Tonino di Roberto punti 14,583
2. Andreatta Alfredo fu Clemente » 14,433
3. Vio Franco di Umberto » 14,416
4. Cavaliere Corrado di Tommaso » 14,300
5. Gabucci Giorgio di Silvano » 14,066
6. Bassani Luigi di Guido » 13,850
7. Borghetti Alfredo di Tomaso » 13,800
8. Serafino Vincenzo di Annunziato » 13,333
9. Bolognese Sabato fu Giuseppe » 13,250
10. Cecconi Franco di Umberto » 13,200

E' altresì dichiarato idoneo il sottoindicato partecipante al concorso a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe, specialità chimici:

1. Medici Angelo di Sebastiano punti 13,000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1952
Registro Monopoli n. 2, foglio n. 69. — TAFURI

(3590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Piazzolla Pasquale 18 giugno 1951 avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 12 dicembre 1950, n. 31866, con il quale è stato escluso dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi V e VI-*a*), indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, perchè il titolo di studio, da lui prodotto, non è valido ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi.

(3398)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto n. 807 in data 8 marzo 1951, con il quale veniva bandito il concorso per la copertura di sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1950;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 febbraio 1952, modificato con altro provvedimento in data 15 maggio 1952;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Indrio Renato di Pasquale . . . punti 100,6215
2. Rubino Alessandro di Paolo . . . » 97,2481
3. Scarangella Domenico di Antonio . . . » 94,2728
4. Fracasso Luca fu Nicola . . . » 91,1950
5. Pantaleo Romeo di Giuseppe . . . » 85,4545
6. Cerfeda Giuseppe di Santo . . . » 82,3636
7. Argenti Alberto di Mario . . . » 82,1818
8. Ricciardiello Luigi di Donato . . . » 82,1723
9. Giorgio Nicola fu Alfredo . . . » 80,4160
10. Fino Domenico di Domenico . . . » 80,4090
11. Casucci Nicolangelo di Leonardo . . . » 80,1818
12. Cavallo Nicola fu Giuseppe . . . » 78,8750
13. Lopez Filippo di Giuseppe . . . » 78,5113
14. Onorato Nicola di Michele . . . » 77,2272
15. Blattamann Guglielmo di Adolfo . . . » 76,0000
16. Polito Antonio di Francesco . . . » 76,0000
17. Colantuoni Giuseppe di Donato . . . » 75,8330
18. Trodella Eolo fu Raffaele . . . » 75,2461
19. Mummolo Giacomo di Nicola . . . » 75,0738
20. Chieppa Giuseppe fu Riccardo . . . » 74,7000
21. Mogavero Vincenzo fu Emanuele . . . » 74,5242
22. Ferrigno Giuseppe di Francesco . . . » 74,3769
23. Iacobellis Giulio di Francesco . . . » 74,3481
24. De Mattia Antonio di Nicola . . . » 74,0455
25. De Palo Oronzo fu Vito . . . » 73,5757
26. Di Battista Vincenzo fu Pasquale . . . » 72,3427
27. Di Pinto Ambrogio di Vito . . . » 72,1818
28. Nunziante Luciano di Michele . . . » 71,5814
29. Grittani Michele fu Francesco . . . » 71,5413
30. Volpe Nicola di Gennaro punti 70,3181
31. Gadaleta Caldarola Ignazio di Gennaro » 70,2420
32. Abbaticchio Giovanni di Ludovico » 70,2270
33. Attolini Stefano di Luigi » 70,1900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 12 luglio 1952

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 2066, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari, bandito con decreto prefettizio n. 807 dell'8 marzo 1951;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono destinati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Indrio Renato di Pasquale: Bari (frazione Torre a Mare);
2. Rubino Alessandro di Paolo: Bari (frazione Carbonara-Ceglie);
3. Scarangella Domenico di Antonio: Bari (frazione Palese);
4. Fracasso Luca fu Nicola: Bari (frazione S. Spirito);
5. Pantaleo Romeo di Giuseppe: Bari (frazione Loseto);
6. Argenti Alberto di Mario: Casamassima.

Al candidato Cerfeda Giuseppe di Santo (6° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta, perchè quelle dallo stesso indicate nella domanda di partecipazione al concorso risultano assegnate ai candidati che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 12 luglio 1952

Il prefetto: CARTA

(3599)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.